



Comune di Torre de' Negri

PROVINCIA DI PAVIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 30-04-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **trenta** del mese di **aprile** alle ore **18:37**, nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità in modalità mista in sessione **Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima** convocazione.

Risultano:

Riboni Mara	Sindaco	Presente
Beltrame Fabio	Vice Sindaco	Presente
Marazzi Maurizio	Consigliere	Presente
Baffori Emanuela	Consigliere	Presente
Rossetti Roberto	Consigliere	Presente
Torchio Sonia	Consigliere	Presente
Arisi Renato	Consigliere	Presente
Beltrame Paola Carla	Consigliere	Presente
Peveri Andrea	Consigliere	Presente
Cavalloni Mirko	Consigliere	Assente
Beretta Federico	Consigliere	Assente

Totale Presenti 10, Assenti 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia.

La Sig.ra **Riboni Mara** assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la **seduta e pone** in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno.

Il Capogruppo Peveri Andrea, a nome del gruppo di minoranza "Tutti per Torre", richiede i chiarimenti come contenuti nella nota "Punto n. 3 TARIFFE TARI 2025" che, su richiesta del medesimo Consigliere, viene allegata al presente atto.

Relativamente alle prime due richieste, il rag. Marotta rappresenta che le tariffe per l'anno 2025 sono state calcolate sulla base del Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024- 2025, approvato in Consiglio Comunale lo scorso anno, in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia. Osserva che il totale delle entrate tariffarie dell'anno di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili. In altri termini, fa presente che le tariffe Tari devono, esclusivamente, coprire integralmente il costo del servizio, non potendo il Comune prevedere maggiori entrate.

Precisa inoltre che le tariffe sono influenzate, oltreché dai costi del servizio, dalla popolazione e dalla composizione dei nuclei famigliari.

Relativamente alla terza richiesta riguardante il periodo di chiusura della discarica, il Sindaco evidenzia che il servizio in questione va ad incidere sulle pesate effettuate che sono comunque rendicontate dalla ditta e rapportate alle tariffe approvate. Fa presente che per l'anno 2025 è stata stimata una minore pesata rispetto all'anno precedente.

In merito alla quarta domanda, il Sindaco comunica che la ditta incaricata della riscossione ha già attivato accertamenti per mancati pagamenti, al fine del recupero dei crediti vantati dall'Ente.

Relativamente alla quinta richiesta di chiarimenti riguardante la modalità di gestione del servizio, il Sindaco rappresenta che, data la nota situazione di assenza di personale venutasi a creare nel corso dell'anno scorso, l'attenzione dell'Amministrazione negli ultimi sette mesi si è dovuta concentrare per garantire l'apertura dell'Ente ed il funzionamento della sua attività ordinaria. Conferma comunque l'interesse dell'Amministrazione a vagliare un'altra modalità di gestione del servizio eventualmente in forma associata con altri Enti, valutandone la convenienza e informando preventivamente il Consiglio Comunale.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti* (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio"*

relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 2/DRif/2021 del 4 novembre 2021, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del 'Servizio integrato dei rifiuti' approvata con la Deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- l'art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che "[...] ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e

lo trasmetta all'Ente territorialmente competente [...]” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “[...] ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 [...];

- n. 389/2023/R/rif rubricata “Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)” che ai sensi dell’art. 1.1. “[...] reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento [...];

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che, ai sensi dell’art.3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione dei rifiuti urbani, le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che, come per il precedente periodo regolatorio, il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili, riconosciuto dall’Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25 giugno 2024 con cui è stato validato ed approvato il Piano economico finanziario (PEF) TARI per il periodo regolatorio 2024/2025, in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell’ARERA in materia, che si allega alla presente;

Considerato che per l’anno 2025 il PEF approvato secondo il metodo MTR-2 prevede un costo complessivo del servizio rifiuti di € 45.085,00 ripartito in € 24.339,00 di costi variabili ed € 20.746,00 di costi fissi;

Ritenuto necessario procedere con l’approvazione delle tariffe TARI, per l’anno 2025, determinate sulla base del piano finanziario 2025, come risulta dall’allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020 richiamata in narrativa, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell’ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all’approvazione da parte dell’Autorità ...”;

RITENUTO, altresì necessario stabilire per l’anno 2025, il numero di rate e le relative scadenze come di seguito dettagliate:

prima rata	30 settembre 2025
------------	-------------------

seconda rata o rata unica	30 ottobre 2025
terza rata	30 novembre 2025
quarta rata	16 dicembre 2025

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Rilevato che, per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, contabile e di copertura finanziaria da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, e dell'art. 151, c. 4, D.lgs. 267/2000, espressi nella presente deliberazione;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 (Tuel);
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

CON VOTI resi ed espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 10, favorevoli n. 8; Contrari n. 2 (Peveri, Cavalloni); Astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE**, per l'anno 2025, le tariffe TARI determinate sulla base del piano finanziario 2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 25.06.2024 ed allegato alla presente deliberazione, come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI STABILIRE**, per l'anno 2025, il numero di rate e le relative scadenze come di

seguito dettagliate:

prima rata	30 settembre 2025
seconda rata o rata unica	30 ottobre 2025
terza rata	30 novembre 2025
quarta rata	16 dicembre 2025

4. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico al Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
5. DI PROVVEDERE alla trasmissione della deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale.

Successivamente, ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI resi ed espressi in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 10, favorevoli n. 8; Contrari n. 2 (Peveri, Cavalloni); Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 24-04-2025

Il Responsabile del Settore

F.to Mara Riboni

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: **Favorevole.**

Data: 24-04-2025

Il Responsabile del Settore

F.to Mara Riboni

Fatto, letto e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to Riboni Mara

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **8 MAG. 2025** e rimarrà per *15* giorni consecutivi.

Torre de' Negri li, **- 8 MAG. 2025**

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno **- 8 MAG. 2025** per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Torre de' Negri li, **- 8 MAG. 2025**

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Michela Monica Silvia Sartori

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Torre de' Negri li, **- 8 MAG. 2025**

IL Segretario Comunale
(Dott.ssa Sartori Michela Monica Silvia)



Michela Sartori